

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



Codice fiscale 97630840151

Articolo 1.

Costituzione - Denominazione - Sede

- Art. 1.1** È costituita, con sede in Milano, corso Buenos Aires n. 52, l'Associazione di promozione sociale denominata "**ASSOCIAZIONE X VIVAIO**", più avanti chiamata per brevità "Associazione", ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto della Legge Regionale Lombardia 1/2008 e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
- Art. 1.2** L'ASSOCIAZIONE X VIVAIO è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale e di promozione sociale in aderenza ai bisogni territoriali e alle proprie risorse, a favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
- L'Associazione garantisce i diritti inviolabili della persona, la democrazia della struttura, pari opportunità uomo-donna, l'elettività e la gratuità delle cariche sociali.

Articolo 2.

Finalità e attività

- Art. 2.1** L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità: promozione e valorizzazione di eventi della musica come forma composita e come modello di educazione sociale ricreativa e

sportiva, collante dell' unione e del proseguimento dello spirito di aiuto, collaborazione e integrazione, che la scuola Vivaio ha passato ai ragazzi e ai genitori che l'hanno frequentata.

Art. 2.2 L'Associazione promuove il ruolo educativo soprattutto della musica come strumento di comunicazione e integrazione tra tutti i giovani, i diversamente abili e i non vedenti.

L'Associazione ha come scopo la promozione, l'organizzazione e la diffusione di eventi musicali, artistici, sportivi, ricreativi e di tutte le iniziative che le permettono di perseguire le proprie finalità quali:

- sostenere l'integrazione dei Soci con particolare attenzione ai soci diversamente abili e ai propri familiari;
- promuovere la consapevolezza dell'importanza dei principi etici quale fondamento dell'uguaglianza e del rispetto reciproco, dell'onestà, della trasparenza, della solidarietà e della non violenza;
- promuovere e supportare progetti di assistenza e di integrazione dei soci per il benessere e l'equilibrio psicofisico degli stessi con particolare attenzione ai soci diversamente abili;
- promuovere e/o realizzare attività formative, ricreative, manifestazioni musicali, giochi e manifestazioni varie finalizzati a creare momenti di aggregazione tra il territorio, le diverse realtà sociali e le famiglie;
- ricercare e mantenere rapporti con gli enti locali;
- promuovere iniziative e proposte su argomenti di interesse comune quali la musica, la salute, l'ambiente, la sicurezza il lavoro ecc... servendosi, a tale scopo, di gruppi di lavoro e associazioni che perseguono gli stessi obiettivi.
- pubblicare un bollettino di informazione anche tramite il sito web dell'Associazione;

- promuovere la raccolta fondi o finanziamenti finalizzati alle attività collaterali e/o il supporto a progetti.

Art. 2.3 Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Articolo 3.

Soci

Art. 3.1 Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo documentando di essere stati alunni della Scuola Vivaio, oppure di avere esercitato la rappresentanza legale sugli alunni medesimi oppure di aver prestato la propria attività lavorativa a qualunque titolo nella detta scuola. Possono diventare inoltre Soci dell'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Tutti i Soci maggiorenni possono candidarsi ed essere eletti alle cariche associative. Tutti i Soci maggiorenni hanno il diritto di eleggere, direttamente o indirettamente, gli organi dell'Associazione e di approvare e modificare lo statuto ed eventuali regolamenti. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 3.2 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà l'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di

iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Art. 3.3 Tutti i Soci hanno uguali diritti: i Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, senza alcun onere dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite. Sono ammessi, se il bilancio lo consente, eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute per il perseguimento degli scopi associativi e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Art. 3.4 La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie comunicate al Consiglio Direttivo con lettera;
- b) per esclusione: perdono la qualità di socio per esclusione, su delibera dell'Assemblea dei Soci, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. L'eventuale delibera del Consiglio Direttivo deve essere sottoposta a ratifica da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 (trenta) giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. Il socio escluso non può più essere riproposto.
- c) per mancato pagamento della quota annuale associativa.

Articolo 4.

Organi e cariche elettive

Art. 4.1 Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Tesoriere;
- e. il Revisore dei Conti.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Articolo 5.

Assemblea dei soci

Art. 5.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dai Consiglieri direttivi quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il luogo, il giorno e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione, quest'ultima deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con avviso idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione (ad esempio: raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano, PEC, fax, e-mail, telegramma ecc ...) spedito con almeno 3 (tre) giorni della data della riunione.

Art. 5.2 Assemblea ordinaria: in prima convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque

sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare in ordine all'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo redatto dal Consiglio Direttivo, alla nomina delle cariche sociali ed agli indirizzi generali dell'Associazione.

Essa dovrà altresì essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

1. discute ed approva il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale, redatti dal Consiglio Direttivo;
2. definisce il programma generale annuale di attività;
3. procede alla nomina del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti;
4. elegge e revoca il Presidente;
5. nomina e revoca il Revisore dei conti;
6. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
7. delibera sulle responsabilità dei Consiglieri;
8. decide sull'esclusione dei Soci ai sensi dell'art. 3.4;
9. discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri Direttivi non hanno voto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale -

sottoscritto dal Presidente e dal Tesoriere - che dovrà essere pubblicato sul sito ufficiale dell'Associazione.

Art. 5.3 Assemblea straordinaria: essa sarà convocata quando il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto, con lettera motivata. Essa richiede la presenza del Presidente e delibera sui seguenti argomenti:

- modifiche dello statuto per le quali occorre la presenza di almeno il 30% (trenta per cento) degli aventi diritto di voto; è consentita l'espressione di voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo tre deleghe.
- lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio sociale, per il quale occorre il voto favorevole di almeno il 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto; è consentita l'espressione di voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo tre deleghe.

Articolo 6.

Consiglio Direttivo

Art. 6.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 11 (undici) membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica per 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Revisore dei Conti.

La convocazione è fatta con avviso inviato per posta elettronica o con ogni altro mezzo idoneo almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Tesoriere e archiviate presso la sede dell'Associazione per chi le volesse visionare.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- nomina e revoca al suo interno il Tesoriere;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- presenta all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione e il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo;
- propone all'Assemblea eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- coordina e controlla l'attività dei gruppi/commissioni che possono nascere e svilupparsi;
- formula l'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci;
- ratifica le decisioni prese, in caso di urgenze ed estrema necessità, dal Presidente;
- delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Circoli, Aziende, Enti;
- distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 3.4.

In caso venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea senza indugio perché provveda alla sostituzione dei mancati.

Articolo 7.

Il Presidente

Art.7.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo (i.e. tre anni) ed è rieleggibile. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 8.

Il Tesoriere

Art. 8.1 Il Consiglio Direttivo nomina e revoca al proprio interno il Tesoriere.

Il Tesoriere redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, egli è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci/rendiconti

economico finanziario consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio direttivo.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali sulla base delle determinazioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9.

Il Revisore dei conti

Art. 9.1 Il Revisore dei conti rappresenta l'organo di controllo amministrativo-finanziario.

Egli è nominato e revocato dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Revisore rimane in carica per 3 esercizi.

Il Revisore verifica il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Articolo 10.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 10.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro i primi quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'Assemblea ordinaria discute il bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo unitamente alla relazione predisposta dal Revisore dei Conti, per l'approvazione. Dal bilancio/rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 10.2 Il patrimonio è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili e rimangono di proprietà dell'Associazione.

Articolo 11.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 11.1 Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 5.3 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 11.2 Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.